

ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

ASP DI RAGUSA – Servizio di Sanità Animale
Distretto di Modica

ORDINANZA N. 12 DEL 19.01.2017 N. DI PROT. 136/17/ASPRGVETMO DEL 12/01/2017

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario dell'A.S.P. DI RAGUSA Distretto di Modica Prot. N. 136/17 del 12/01/2017 con la quale viene segnalato che nell'allevamento bovino/ovino/caprino registrato con codice aziendale [REDACTED] sito in [REDACTED] a nel Comune di Modica è stato accertato un focolaio di **Bluetongue**;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 1954;

VISTO il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale;

VISTO il Decreto L.vo n. 225 del 09/07/2003 recante misure di lotta e di eradicazione della Blue Tongue;

VISTA la nota del Ministero della Salute N.0017113 del 06/09/13 recante disposizioni per la gestione della persistenza delle positività per B.T. e per la movimentazione dei capi sensibili sul territorio nazionale;

VISTA la nota del Ministero della Salute N.005662 del 14/03/14 e successive modifiche e integrazioni, recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue Tongue;

VISTA la nota del Ministero della salute prot. N.0015742 del 12/06/2015 e s.m.i. che modifica ed integra il dispositivo dirigenziale prot. 5662 del 14/03/2014 e s.m.i.;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. N. 0026280 del 16/11/2016 che modifica ed integra il dispositivo dirigenziale prot. 5662 del 14/03/2014 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'azienda sede di focolaio ricade nel territorio di questo comune;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia

ORDINA

Tutti gli allevamenti bovini ed ovicaprini di cui all'allegato affisso presso l'Ufficio del Servizio Veterinario, e compresi nel raggio di 20 km dall'azienda sede di focolaio, estratto dal Sistema Informativo Veterinario, che ricadono in questo Comune sono sottoposti a vigilanza ufficiale del Servizio Veterinario.

Gli animali sensibili alla Blue Tongue (bovini, ovini e caprini) detenuti negli allevamenti che insistono nel territorio di questo comune di cui al suddetto elenco sono soggetti alle seguenti misure:

- ☐ Isolamento degli animali infetti o ammalati;
- ☐ Divieto di spostare dalle rispettive aziende animali delle specie sensibili destinati ad allevamenti che insistono in comuni diversi da quelli con infezione in atto per il sierotipo 4;
- ☐ Obbligo di custodire gli animali all'intero di ricoveri debitamente protetti da zanzariere o altri dispositivi di protezione nei confronti degli insetti vettori durante le ore di attività degli stessi;
- ☐ Trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione in particolar modo nei luoghi

ecologicamente propizi all'insediamento dei culicoides;

- Abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia,
- Distruzione, eliminazione, incenerimento o sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
- Spostamento degli animali da vita sensibili alla Blue Tongue all'interno delle zone con infezione in atto, per il sierotipo cui si riferisce il focolaio, nel rispetto delle vigenti disposizioni Comunitarie, Ministeriali e regionali;
- Spostamento degli animali destinati ad impianti di macellazione, anche se fuori dai territori con infezione in atto, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, Ministeriali e regionali.

La presente Ordinanza sarà revocata trascorsi almeno 60 giorni dal rilievo dell'ultimo caso di Blue Tongue nel rispetto delle condizioni previste dall'allegato C del Dispositivo del Ministero della Salute prot. n. 0015742 del 12/06/2015.

Il Servizio Veterinario è incaricato della esecuzione della presente ordinanza e può avvalersi, ove necessario, della collaborazione delle forze di polizia e del comando carabinieri della tutela della salute (NAS).

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro i termini previsti, al Tribunale Amministrativo sezione di Catania (TAR).

DISPONE

l'affissione della presente ordinanza all'albo del Comune e presso gli uffici del Servizio Veterinario dell'Asp di Ragusa;

Il Servizio Veterinario dell'ASP di Ragusa e, ove richiesto, gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il Referente dell'U.O.T. di
Sanità Animale del Distretto di Modica
Dott. Angelo Carpinieri

IL SINDACO
Prof. Vincenzo Cannone